

Avv. Schettino Giovanni

Strada Statale 7/bis n°224

80035 Nola (Na)

Tel 081/823.66.97

Mail avv.schettinogiovanni@gmail.com

Pec: giovanni.schettino@pecavvocatinola.it

TRIBUNALE DI BELLUNO

SEZIONE LAVORO RICORSO EX ART 414 C.P.C.

Per: Mercadante Giancarlos nato in Venezuela il 22/12/1976- C.F. MRCGCR76T22Z614G e residente in Nola (Na) alla Via Arno , ivi elettivamente domiciliato alla Strada Statale 7/bis n°224 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Schettino -C.F.:SCHGNN70B12E620L- dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al presente atto redatto su foglio separato e che costituisce parte integrante di esso.

Si chiede di voler ricevere tutte le comunicazioni di legge al seguente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giovanni.schettino@pecavvocatinola.it

. -RICORRENTE

CONTRO – MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO, in persona del Ministro pro tempore;

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, in persona del Dirigente pro tempore;

- AMBITO TERRITORIALE Belluno in persona del Dirigente pro tempore;

Tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in P.zza San Marco 63 . - C.A.P. 30124 Venezia. –

RESISTENTI

PREVIA DISAPPLICAZIONE del Decreto Ministeriale n. 50/21 (Cfr allegato in atti) con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021/24, nella parte in cui - con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all’Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. (Cfr allegato, pag. 17) - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in

costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all’ aspirante A.T.A. - che ha maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);

2) PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente - che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (vigenti nel triennio 2021/2024) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);

3) PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l’accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la valutazione “per intero”, all’interno delle graduatorie ove ha chiesto l’inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d’interesse;

4) CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all’adozione degli atti necessari all’attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie.

FATTO

L’istante è un diplomato che ambisce ad operare per i profili amministrativi cd. personale A.T.A.

Il ricorrente ha presentato la domanda di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il triennio 2021/2024, trasmettendo la documentazione al CPIA DI BELLUNO, con sede in Belluno alla VIA MUR DI CADOLA, 12.

Il ricorrente concorre per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), siccome munito del titolo di accesso rappresentato dal Diploma di maturità scientifica, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995 presso il liceo scientifico statale "E.Medi" di Cicciano (Na), (Cfr allegato)

Orbene, l'istante ha indicato nella domanda ATA triennio 2021/2024, di aver adempiuto agli obblighi di leva, prestando il servizio militare, "dopo il conseguimento del titolo/qualifica valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A.", dunque, non in costanza di nomina. Nel dettaglio, il servizio è stato svolto dal 06/12/1995 al 27/11/1996 presso il primo reggimento "Granatieri di Sardegna" (Cfr allegato).

Con il Decreto Ministeriale n. 50/21, si è concretizzata la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021-24. Nelle "Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A." (D.M. 50 del 2021, pag. 17, Allegato A) – è stato previsto che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge "prestati in costanza di rapporto di impiego" sono considerati quali servizi effettivi resi nella medesima qualifica A.T.A., dunque valutati per intero, nei seguenti termini: punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Diversamente, sempre nelle citate "Avvertenze generali" di cui all'Allegato A, è stato sancito che il servizio militare di leva (e i servizi sostitutivi assimilati per legge), prestato "non in costanza di rapporto d'impiego", è considerato, dal Ministero, come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali, traducendosi di fatto, ai fini dell'inserimento in graduatoria, in un punteggio ridotto, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio, e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. Il ricorrente, ritenendo discriminante ed illegittima la valutazione ridotta del servizio militare di leva (e del servizio sostitutivo assimilato per legge) "non in costanza di nomina", ha proposto diffida, per chiedere il riconoscimento di punteggio maggiorato, (cfr allegato) lamentando, tra l'altro, la violazione del Testo Unico delle disposizioni scolastiche. La diffida è rimasta senza riscontro costringendo il Mercadante a rivolgersi alla Intestata Giustizia per il riconoscimento del maggior punteggio

MOTIVI DI DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE 958 DEL 1986.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7, D. LGS. 297/94.
RILEVATO ECCESSO DI POTERE, ALL'INTERNO DELLA NORMATIVA MINISTERIALE,

NELLA PARTE IN CUI - IN PRESENZA DI UN IDENTICO SERVIZIO MILITARE, SEPPUR SVOLTO “NON IN COSTANZA DI NOMINA” – NON È RICONOSCIUTO PARI PUNTEGGIO.

Con la riforma del servizio militare di leva, di cui all’art. 20 della legge n. 958/1986, si dispose che il servizio di leva fosse ritenuto, a tutti gli effetti, “valido per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”. Il chiaro tenore letterale della norma, ancor oggi, esplicita la volontà del legislatore di valorizzare i servizi militari (o assimilati) resi senza operare distinzioni a seconda delle singole fattispecie, attraverso l’espressa riconducibilità “a tutti gli effetti” al settore pubblico. Dunque, è stato precisato che il servizio militare debba essere computato come anzianità di servizio, e ciò, si aggiunge, non solo per gli A.T.A., ma per ogni ramo del pubblico impiego. E ancora, la valutabilità - quale servizio A.T.A. effettivo (punti 6 per annualità) - del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, a prescindere dalla circostanza che sia stato svolto in costanza di nomina o meno, è stata esplicitata dall’art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Difatti, a norma del citato comma 7 dell’art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione: “[...] Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]”. Tale normativa scolastica si ritiene insuscettibile d’interpretazione restrittiva, non essendo connotata, nel dato letterale, da alcuna limitazione. Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 riportato ed il contesto in cui s’inserisce, indicano, univocamente, la volontà normativa, coerente con l’art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla “sospensione” di tale obbligatorietà, con L. n. 226/04) possa pregiudicare l’attività lavorativa - nello specifico, lo svolgimento dell’attività di A.T.A. - necessariamente ritardata per il periodo di leva. Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all’art. 52, comma II, della Carta Costituzionale, in virtù della quale “[...] Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici [...]”. Tale articolo non poteva che essere espresso nei termini generali ed astratti, in quanto rivolto a regolare diritti inerenti alla collettività.

Proprio sulla fattispecie in esame, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 01720/2022 (Cfr allegato) pubblicata in data 10/03/2022, ha accolto la domanda giudiziaria, sancendo che il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. - prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - deve essere valutato per intero (punti 6)”. Per i

Giudicanti “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera ... come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici...”. In definitiva, “una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 297/94 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica”. Ancora, il Consiglio di Stato, (Sezione VI, Presidente Sergio De Felice) – nelle sentenze n. 8213/2019 e 8234/2019 del 02 dicembre 2019 – seppur in riferimento alla categoria dei docenti, ha rappresentato quanto segue: “il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento... Infatti, l'articolo 485, comma 7 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale sopra richiamato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione”. Sulla questione è intervenuta anche la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza pubblicata in data 02.03.2020, recante n. 5679/20, nell'ambito del ricorso 25472 del 2014 (Cfr allegato). In particolare, la Suprema Corte così precisa: “secondo l'art. 485, comma VII, decreto legislativo 297 del 94, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo, ai fini della carriera, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...”. L'articolo 2050 del decreto legislativo 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma I, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma II che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli...è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”; secondo controparte ministeriale, dal citato comma II, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato...Tale interpretazione non è corretta... deve ritenersi, in una lettura

integrata dei primi due commi dell'articolo 2050, che il comma II non si ponga in contrapposizione al comma I, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche servizi di leva, svolti in pendenza di un rapporto di lavoro, sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma I si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma II ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'articolo 52, comma II, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso, ai fini concorsuali o selettivi; è, dunque, lungo questa linea interpretativa, in cui l'articolo 2050 si coordina e non contrasta con l'articolo 485, comma VII citato, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (articolo 485 citato), come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 2050 comma I citato), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma II citato), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (articolo 2050, comma I citato); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare... che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie... (In tal senso, rispetto all'analoga previsione... Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 18 settembre 2015, numero 4343...". La Cassazione (Sezione Lavoro), sentenza n. 33153 del 10/11/2021 e n. 15467/2021, ha ribadito tale ultimo assunto con l'ulteriore avallo giudiziario del Tribunale di Siena, sentenza n. 250/2022 (pubblicata il 19/12/2022) che – condividendo l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità succitata e sottolineando le evidenti affinità tra le posizioni soggettive dei docenti e degli A.T.A. – ha ritenuta inspiegabile la ritrosia ministeriale circa il riconoscimento "per intero" del servizio militare non prestato in costanza di nomina.

Sulla fattispecie si sono infine di recente espressi il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con sentenza n. 13889/2018 (Cfr allegato) ed ordinanza n.r.g. 688/2022, nonché il Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 39/2021, il Tribunale di Torino, con sentenza emessa nell'ambito del giudizio r.g. 6144/2021 ed il Tribunale di Bergamo, con sentenza emessa nell'ambito del giudizio r.g. 1611/2021. Il Tribunale di Roma con le sentenze di accoglimento n. 7550 – 7551 / 2022 .

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

L'istante, ricorre a codesto On.le Tribunale affinché, in accoglimento del ricorso e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia:

1) PREVIA DISAPPLICAZIONE del Decreto Ministeriale n. 50/21 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021/24, nella parte in cui - con particolare riferimento alle "Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. (sempre allegato 1, pag. 17) - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge "prestati in costanza di rapporto di impiego" sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all' aspirante A.T.A. - che hanno maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti "non in costanza di nomina") - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare "in costanza di nomina" (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);

2) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente - che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica - al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (vigenti nel triennio 2021/2024) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva "non svolto in costanza di nomina" alla stregua del servizio militare "in costanza di nomina" (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);

3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la valutazione "per intero", all'interno delle graduatorie ove hanno chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d'interesse;

4) CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari

all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie;

- 5) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
- 6) condannare le resistenti al pagamento delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Si versano in atti i seguenti documenti:

- 1. Decreto Ministeriale n. 50/21;
- 2. Domande di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per i trienni 2011/2014 – 2014/2017 - 2021/2024;
- 3. Diploma di maturità;
- 4. Foglio di congedo illimitato;
- 5. Diffida;
- 6. Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Presidente, dott. Napoletano Giuseppe; pubblicata in data 02.03.2020, recante n. 5679/20;
- 7. Sentenza n. 13889/2018 Tribunale di Messina, Sezione Lavoro;
- 8. Consiglio di Stato, sentenze n. 01720/2022 – 9018/2021 – 12/2022.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile ma nulla è dovuto atteso che il ricorrente rientra per reddito nell'esenzione dal pagamento del contributo unificato come da dichiarazione allegata

Nola 25/09/2023

Avv. Schettino Giovanni